ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI A.S. 2021/22

Personale ATA, DSGA ed ex LSU

Scheda tecnica UIL scuola

PREMESSA

È previsto:

- ***che i DSGA neoassunti in ruolo possano presentare domanda di assegnazione provvisoria.***
- ***che il personale ex LSU (e individuato con causale di contratto G7 - ART. 58, D.L.N.69/2013 E Art.1, COMMA 964, L. N.178/2020 - FULL TIME) possa accedere alle operazioni di utilizzazione, laddove sia risultato in soprannumero sull'organico di diritto dell'istituzione scolastica di titolarità per l'anno scolastico 2021/2022.***

TEMPISTICA

Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo) e **DSGA**: **Dal 28 giugno al 12 luglio 2021**

La domanda si presenta in modalità esclusivamente cartacea.

Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro la data del **9 agosto e comunque devono concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto dell'anno scolastico in corso.**

PERSONALE ATA

Per il personale ATA non ci sono novità rispetto allo scorso anno:

- Il contratto integrativo conferma la possibilità prevista dall'art. 17, comma 1, di richiedere l'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell'unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.
- Al medesimo comma viene ammessa l'istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l'ulteriore requisito della convivenza.

- All'art. 18 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono state meglio definite le modalità di indicazione delle preferenze che il personale ATA intenda far valere nelle precedenze previste nell'articolo.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

1. QUALI SONO I MOTIVI PER CUI È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Può partecipare all'assegnazione provvisoria, **provinciale o interprovinciale**, tutto il personale ATA assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall'**art. 17 comma 1** del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:

- ✓ ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ✓ ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ✓ ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ✓ gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ✓ ricongiungimento al genitore.

2. PER QUANTE PROVINCE È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Una sola. E deve comunque coincidere con quella in cui ricorre uno dei motivi di cui all'art. 17 comma 1 sopra indicati.

3. IL PERSONALE ATA PUÒ SCEGLIERE DI RICONGIUNGERSI AD UN FAMILIARE DIVERSO RISPETTO IL CONIUGE?

Sì.

Nelle assegnazioni provvisorie sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi, **senza alcun vincolo**. Ciò vale anche per il personale coniugato:

es. *Il personale il cui coniuge è residente nel comune X della provincia A può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune Y, anche di diversa provincia.*

L'importante è sapere che si può chiedere ricongiungimento ad un solo familiare e per una sola provincia.

4. IL PERSONALE CHE VUOLE RICONGIUNGERSI AL GENITORE DEVE ESSERE CONVIVENTE CON LO STESSO?

No.

Per ricongiungersi al coniuge o parte dell'unione civile, figli o genitore **non è necessaria la convivenza**.

5. In quali casi è invece necessaria?

Nel solo caso di ricongiungimento ad una persona con cui si convive compresi i parenti e gli affini. In questo caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

6. Il personale ATA può inoltrare la domanda di assegnazione se la scuola si trova nello stesso comune di residenza del familiare a cui voglio ricongiungermi?

Solo se i comuni comprendono più distretti.

7. Quali sono i casi in cui non è possibile richiedere assegnazione provvisoria?

Non può essere richiesta assegnazione provvisoria:

- ✓ all'interno del comune di titolarità (con le eccezioni per le città metropolitane);
- ✓ per più province.

8. Quali Punteggi vengono assegnati a chi fa domanda di assegnazione provvisoria?

Sono assegnati:

- ✓ **punti 24** per il ricongiungimento al familiare (*coniuge o parte dell'unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori*);
- ✓ **punti 16** per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
- ✓ **punti 12** per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.

ATTENZIONE! ***Non sono valutati titoli o anzianità di servizio.***

NOTA BENE:

a) Il **punteggio spetta per il comune di residenza** della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

b) Il **punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori** è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria).

c) Il **punteggio per i figli** è assegnato anche se questi compiono i 6 anni (pp. 16) o i 18 anni (pp. 12) entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

d) In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica**.**

9. Quali e quante preferenze è possibile esprimere?

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino **a 15 preferenze**.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- ✓ scuole
- ✓ comuni
- ✓ distretti
- ✓ codice provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).

Le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato.

10. È POSSIBILE OTTENERE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SOMMANDO PIÙ SPEZZONI O IN PART TIME?

Sì.

Possono essere effettuate su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole.

Per il **personale in part time** l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

11. SONO CONFERMATE TUTTE LE PRECEDENZE RISPETTO L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE?

Sì. Sono confermate tutte le tipologie di precedenza degli anni passati (art. 18).

In particolare, **la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni** continua a precedere l'assistenza all'unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.

12. COME BISOGNA ESPRIMERE LE PREFERENZE ALL'INTERNO DEL MODULO DOMANDA PER EVITARE CHE LA DOMANDA NON SIA VALIDATA NEL CASO DI RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE?

Ai fini del ricongiungimento al familiare bisognerà esprimere **come prima preferenza** il comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) **oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso**.

ATTENZIONE!

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) di ricongiungimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo** se **si intendono esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale).**

In caso di mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) la domanda non è annullata, ma l'ufficio si

limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.

13. COME BISOGNA ESPRIMERE LE PREFERENZE ALL'INTERNO DEL MODULO DOMANDA PER EVITARE CHE LA DOMANDA NON SIA VALIDATA NEL CASO SI FRUISCA DI UNA DELLE PRECEDENZE DI CUI ART. 18?

Si ha diritto alla precedenza purché si esprima **come prima preferenza** il comune (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza **oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso**.

ATTENZIONE!

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo** se **si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale).**

La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.

→ECCEZIONI←

Fanno eccezione le precedenze di cui all'art. 18:

- ✓ **n. I (non vedenti/emodializzati)**;
- ✓ **n. III lettera d) art. 21 legge 104/92 (personale con certificazione di handicap, anche non grave, e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950).**

Esclusivamente per tali precedenze non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (**es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune**).

Inoltre, per fruire delle precedenze

- ✓ **n. IV (assistenza);**
- ✓ **n. VI (coniuge di militare o categoria equiparata)**
- ✓ **n. VII (incarichi pubblici)**

è comunque necessario che ricorra uno dei motivi di cui all'art. 17 comma 1

UTILIZZAZIONI

1. CHI È IL PERSONALE ATA AVENTE TITOLO A RICHIEDERE UTILIZZAZIONE?

Prioritariamente:

- ✓ il personale **in soprannumero sull'organico dell'istituto di titolarità**;
- ✓ il personale **trasferito quali soprannumerario** a domanda condizionata oppure d'ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall'a.s. 2013/14 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione/comune di precedente titolarità;

2. TALE PERSONALE COME DEVE ESPRIMERE LE PREFERENZE NELLA DOMANDA PER EVITARE CHE LA STESSA NON SIA VALIDATA?

Devono inserire obbligatoriamente **come prima preferenza la scuola di precedente titolarità**.

Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile indicare, **in subordine**, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale nelle città metropolitane) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

ATTENZIONE!

L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale)**.

La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità **(nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni)** annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

3. QUALE PERSONALE PUÒ RICHIEDERE L'UTILIZZAZIONE?

- ✓ Il personale A.T.A., **già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento**, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità.

- ✓ Il personale A.T.A. **restituito ai ruoli** che ha avuto una **sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda**;
- ✓ Il **DGSA dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
- ✓ Il personale A.T.A. che, **dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza**, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
- ✓ Il personale A.T.A. **dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole** che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo (limitata a non più di una unità in ingresso per scuola in caso di concorrenza).
- ✓ il personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico precedente **trasferito d'ufficio**
- ✓ il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti **senza sede definitiva**;
- ✓ il personale A.T.A. **restituito ai ruoli di provenienza** a domanda o d'ufficio;
- ✓ il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, **cessato dal servizio** ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- ✓ Il personale A.T.A. **in esubero** ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale;
- ✓ I **responsabili amministrativi**, ivi compresi gli **insegnanti elementari**, **collocati permanentemente fuori ruolo** ai sensi dell'art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
- ✓ I **responsabili amministrativi** presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola.
- ✓ Il personale A.T.A. **proveniente da altra provincia** in cui ci sia **situazione di esubero**;
- ✓ Il DSGA che a seguito del dimensionamento è **assegnato in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità** e che chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.

4. IN QUALI CASI È POSSIBILE CHIEDERE UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE?

In un solo caso: al permanere della situazione di **esubero** (da non confondere con la situazione di sola soprannumerarietà) nel profilo e nella provincia di appartenenza.

Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risultino disponibilità di posti, in coda alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale.

5. CON QUALE PUNTEGGIO SI CONCORRE?

La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell'utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI 2019/22 relativo ai trasferimenti e comprende tre sezioni distinte:

I. **Anzianità di servizio**
II. **Esigenze di famiglia**

III. Titoli generali

NOTA BENE:

a) per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai "**trasferimenti d'ufficio**" e non a quelli "a domanda" ed è calcolato alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

6. ANCHE PER LE UTILIZZAZIONI VALGONO LE PRECEDENZE?

Sì, ad esclusione della n. VI (**personale coniuge di militare o di categoria equiparata**), n. VII (**personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali**) e n. VIII (**personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/17**).

E anche per le utilizzazioni in caso si richieda per esempio la **precedenza per assistenza** vale sempre l'obbligatorietà, **in alcuni casi**, della indicazione sintetica del codice comune:

L'indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di utilizzazione senza diritto di precedenza.

EX LSU

Può accedere alle operazioni di utilizzazione, **laddove sia risultato in soprannumero sull'organico di diritto dell'istituzione scolastica di titolarità per l'anno scolastico 2021/2022**, anche il personale ATA reclutato in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 (e individuato con causale di contratto G7 - ART. 58, D.L.N.69/2013 E Art.1, COMMA 964, L. N.178/2020 - FULL TIME) che, per effetto della intesa firmata dalla UIL scuola, **ha partecipato alle procedure di mobilità a seguito di individuazione come perdente posto secondo le ordinarie modalità previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019**.

DSGA

Come noto, il bando di concorso in base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **a parere della UIL scuola richiamato impropriamente**, prevede che gli aventi titolo

all’assunzione devono permanere nella sede di prima assegnazione di titolarità per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell’immissione in ruolo.

È stato chiarito anche in questo caso che il blocco **non si applica alle assegnazioni provvisorie** sempre in virtù del fatto che la legge non lo prevede e che il contratto non ha imposto vincoli in tal senso per la mobilità annuale.

Per cui, **tutti i DSGA neo assunti in ruolo potranno, avendone i requisiti, produrre domanda di assegnazione provvisoria.**

UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49
36100 Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819 vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

Enrico Bianchi
Segretario Territoriale Uil Scuola Vicenza